

I. Nome, sede legale e scopo

Articolo 1 Nome e sede legale

- ¹ Sotto la denominazione Schweizerischer Fischerei-Verband FSP (Fédération Suisse de Pêche FSP / Federaziun Svizra da Pestga / Federazione Svizzera di Pesca), esiste un'associazione di organizzazioni ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.
- ² Sono possibili anche altri nomi commerciali o di comunicazione.
- ³ La sede della FSP è determinata dall'Ufficio direttivo.

Articolo 2 Indipendenza

La FSP è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale.

Articolo 3 Scopo

- ¹ La FSP
- a) rappresenta gli interessi delle pescatrici e dei pescatori a livello nazionale;
- b) si impegna a proteggere i pesci e i loro habitat;
- c) promuove una pesca sostenibile e rispettosa della natura;
- d) si impegna per la rinaturazione e la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e per la conservazione della biodiversità;
- e) sostiene le organizzazioni affiliate nella formazione e nell'aggiornamento continuo.
- ² La FSP difende gli interessi delle pescatrici e dei pescatori particolarmente:
 - a) influenzando la legislazione nei settori della pesca, dello sviluppo, della gestione e della protezione delle acque;
- b) contrastando le misure e le circostanze che mettono in pericolo le popolazioni ittiche e/o limitano la pesca;
- c) partecipando nelle procedure relative alle acque svizzere o alle acque di confine;
- d) collaborando con organizzazioni affini, con il mondo scientifico specializzato, con l'amministrazione e con i rappresentanti politici;
- e) appartenendo a organizzazioni centrali nazionali e internazionali;
- f) sensibilizzando il pubblico;
- g) informando i membri e le organizzazioni affiliate.

II. Adesione

Articolo 4 Membri

I membri della FSP sono:

- a) Organizzazioni affiliate;
- b) Società individuali;
- c) Membri individuali.

Sono possibili molteplici adesioni.



Articolo 5 Organizzazioni affiliate

- ¹ Le organizzazioni affiliate comprendono federazioni cantonali e intercantonali di pesca, nonché organizzazioni professionali e specializzate svizzere.
- ² Le federazioni e le società regionali e locali possono essere ammesse se e fintanto che non esiste un'associazione cantonale nel cantone interessato o se non è membro della FSP. L'articolo 6 si applica anche alle singole società.
- ³ Le organizzazioni di pesca straniere confinanti con la Svizzera possono essere ammesse come membri.

Articolo 6 Società individuali

¹Possono essere ammessi come membri le singole società di pesca non affiliate a una federazione cantonale o intercantonale di pesca sportiva, nonché altre società.

²Le società individuali dei cantoni senza una federazione cantonale o intercantonale di pesca attiva sono considerate organizzazioni affiliate ai sensi dell'art. 4. In caso di creazione o riattivazione di una federazione cantonale o intercantonale di pesca, esse perdono il loro attuale status.

Articolo 7 Membri individuali

Possono essere ammesse come membri individuali le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli obiettivi della FSP.

Articolo 8 Regolamento della quota associativa

L'Assemblea dei delegati emette un regolamento che stabilisce la quota associativa annuale.

Articolo 9 Ammissione e dimissione

- ¹ L'Assemblea dei delegati decide sull'ammissione delle organizzazioni affiliate e delle varie società e di altro tipo.
- ² L'Ufficio direttivo decide sull'ammissione dei membri individuali.
- ³ La dimissione dalla FSP può avvenire per iscritto entro la fine dell'anno civile, con un preavviso di sei mesi per le organizzazioni affiliate.
- ⁴ Le organizzazioni affiliate, le società individuali e i membri individuali che si dimettono sono responsabili della quota associativa annuale non pagata.

Articolo 10 Esclusione

- ¹ L'Assemblea dei delegati può escludere un'organizzazione affiliata o una società individuale, ai sensi dell'art. 6, senza indicarne i motivi, se agisce in modo gravemente contrario agli interessi della FSP o se viola gravemente il suo dovere di lealtà nei confronti della FSP o se non adempie ai suoi obblighi finanziari nonostante un sollecito.
- ² L'Ufficio direttivo può escludere un membro individuale, senza indicarne il motivo, se il membro danneggia gravemente gli interessi della FSP o viola in altro modo il suo dovere di lealtà nei confronti della FSP, o se non adempie ai suoi obblighi finanziari nonostante un sollecito.
- ³ La dimissione o l'esclusione fanno decadere tutti i diritti nei confronti della FSP. La quota associativa per l'anno in corso deve essere versata per intero.



Articolo 11 Membri onorari

Possono essere nominati membri onorari persone che hanno reso servizi di eccellenza alla FSP e/o alla pesca svizzera.

Articolo 12 Responsabilità

Solo il patrimonio della società risponde degli impegni assunti. Nessun membro può essere ritenuto personalmente responsabile degli impegni della società.

III. Organizzazione

Articolo 13 Organi

Gli organi della FSP sono:

- a) L'Assemblea dei delegati;
- b) L'Ufficio direttivo;
- c) I revisori contabili.

Articolo 14 L'Assemblea dei delegati

- ¹ L'Assemblea dei delegati è composta da:
 - a) i membri dell'Ufficio direttivo;
 - b) i delegati delle organizzazioni affiliate, che nominano almeno una persona, due persone a partire da 500 membri, tre persone a partire da 1000 membri e una persona aggiuntiva per ogni ulteriore 1000 membri. Il numero di delegati è determinato dalle quote associative versate.
- ² Le stesse organizzazioni affiliate nominano i propri delegati e organizzano i propri supplenti.
- ³ Le decisioni della federazione sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti. In circostanze eccezionali, le decisioni della federazione possono essere approvate per via circolare mediante approvazione scritta.
- ⁴ L'Assemblea dei delegati ha il compito di:
- a) Eleggere e revocare l'Ufficio direttivo;
- b) Nominare i revisori contabili;
- c) Decidere il budget;
- d) Approvare la relazione annuale dell'Ufficio direttivo;
- e) Approvare i conti della federazione e i fondi;
- f) Trattare le proposte dell'Ufficio direttivo e delle organizzazioni affiliate;
- g) Ammettere ed escludere le organizzazioni affiliate e le singole società in conformità con l'art. 9 e l'art. 10;
- h) Nominare dei membri onorari;
- i) Modificare lo statuto;
- j) Sciogliere la federazione.
- ⁵ L'Assemblea dei delegati è convocata su decisione dell'Ufficio direttivo. Inoltre, almeno tre organizzazioni affiliate che rappresentino almeno il 10% delle persone organizzate nell'ambito della FSP possono richiedere la convocazione di un'Assemblea dei delegati. L'Ufficio direttivo deve convocare un'Assemblea straordinaria dei delegati entro tre mesi.
- ⁶ Le proposte delle organizzazioni affiliate presentate all'Ufficio direttivo almeno due mesi prima dell'Assemblea dei delegati devono essere inserite nell'ordine del giorno. Non è possibile prendere decisioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- ⁷ L'ordine del giorno e le proposte devono essere inviati alle organizzazioni affiliate al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.

- ⁸ È possibile una decisione della federazione con il consenso scritto di tutte le organizzazioni affiliate ai sensi dell'art. 66 par. 2 CC.
- ⁹ Lo scioglimento della FSP può essere deciso solo da un'Assemblea dei delegati in cui siano presenti o rappresentati i due terzi delle organizzazioni affiliate.

Articolo 15 L'Ufficio direttivo

- ¹ L'Ufficio direttivo è composto da cinque a nove membri ed è eletto dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. Il Presidente centrale è nominato dall'Assemblea dei delegati; gli altri componenti dell'Ufficio direttivo si costituiscono in proprio.
- ² L'Ufficio direttivo è l'organo di gestione operativa della FSP e si occupa di tutte le questioni in modo autonomo, nella misura in cui il presente statuto non conferisce poteri a un altro organo.
- ³ L'Ufficio direttivo è in particolare responsabile di:
- a) Preparare i temi dell'Assemblea dei delegati e attuare le sue decisioni.;
- b) Creare team di competenze;
- c) Organizzare seminari ed eventi specialistici sulla pesca;
- d) Designare dei posti di delegazione;
- e) Organizzare l'amministrazione, la gestione, la vendita della merce e la comunicazione;
- f) Fornire consulenza legale alle organizzazioni affiliate;
- g) Concludere dei trattati e accordi;
- h) Gestione del fondo di azione e di lotta;
- i) Rappresentare la FSP presso le autorità, i servizi ufficiali e le federazioni;
- j) Designare la sede della federazione e le persone autorizzate a firmare.
- ⁴ Almeno tre organizzazioni affiliate, che rappresentino almeno il dieci per cento delle persone organizzate nell'ambito della FSP, possono proporre in qualsiasi momento all'Assemblea dei delegati la revoca di alcuni o di tutti i membri dell'Ufficio direttivo.
- ⁵L'Ufficio direttivo sospende qualsiasi membro dell'Ufficio direttivo che abbia gravemente danneggiato gli interessi della FSP. Procede in modo analogo con qualsiasi membro che rappresenti ufficialmente la FSP. A queste persone vengono revocati i diritti e sollevati dagli obblighi per il buon funzionamento della FSP, fino a quando non venga presa una decisione definitiva dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 16 I revisori contabili

I revisori contabili controllano i conti della federazione e i conti dei fondi e presentano una relazione all'Assemblea dei delegati con una proposta per la loro approvazione e per il discarico degli organi.

Articolo 17 Disposizioni comuni

- ¹ Gli organi possono deliberare validamente se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- ² Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che un quinto dei presenti e degli aventi diritto al voto non richieda una votazione a scrutinio segreto.
- ³ Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il Presidente deciderà in materia e per le elezioni si procederà al sorteggio.

Articolo 18 Team di competenze

- ¹ L'Ufficio direttivo può istituire dei team di competenze per fornire consulenza tecnica continua agli organi della federazione o per occuparsi di questioni specifiche.
- ² Anche gli esperti che non appartengono a un'organizzazione affiliata possono far parte



dei team di competenze.

Articolo 19 Segreteria

- ¹ L'Ufficio direttivo istituisce una segreteria per l'amministrazione e la gestione della FSP.
- ² Entro i limiti del budget, l'Ufficio direttivo può assumere il personale necessario, assegnare i relativi contratti a persone o aziende o stipulare una partnership di segreteria con un'istituzione appropriata.

Articolo 20 Conferenza dei presidenti

- ¹ L'Ufficio direttivo può convocare conferenze nazionali o regionali dei presidenti delle organizzazioni affiliate o delle società locali.
- ² Le conferenze dei presidenti hanno carattere consultativo.

Articolo 21 Conferenze specialistiche

- ¹ L'Ufficio direttivo organizza regolarmente conferenze specialistiche su temi di attualità, di solito una volta all'anno.
- ² Le conferenze specialistiche sono aperte a tutti gli interessati. Le persone organizzate all'interno della FSP beneficiano di uno sconto adeguato sulle quote di iscrizione a questi eventi.

Articolo 22 Gestione degli indirizzi

- ¹La FSP fornisce una gestione centralizzata degli indirizzi.
- ² L'Assemblea dei delegati emette regolamenti sull'organizzazione della gestione centralizzata degli indirizzi e sulla protezione e l'utilizzo dei dati personali.

IV. Finanze

Articolo 23 Entrate

Le entrate della FSP sono costituite da:

- a) le quote associative delle organizzazioni affiliate, delle singole società e dei membri individuali;
- b) i proventi di raccolte e campagne;
- c) i profitti derivanti dalla vendita dei prodotti;
- d) i proventi dei fondi e dei beni della federazione;
- e) i contributi volontari, indennità, donazioni e lasciti.

Articolo 24 Indennità

- ¹ Le organizzazioni affiliate pagano le spese per i loro rappresentanti alle Assemblee dei delegati e alle Conferenze dei presidenti.
- ² L'Assemblea dei delegati emette un regolamento sulla remunerazione dei membri dell'Ufficio direttivo e dei team di competenze.
- ³ La remunerazione delle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione è regolata dall'Ufficio direttivo.

Articolo 25 Fondo di azione e di lotta

¹ Un fondo d'azione viene istituito per finanziare progetti, azioni, campagne e altri compiti.

STATUTO



- ² Un fondo di lotta viene istituito per finanziare separatamente le attività politiche (ad esempio, i referendum) e le attività straordinarie.
- ³ L'Assemblea dei delegati emana un regolamento sull'assegnazione, la costituzione, i poteri e la contabilità dei fondi di azione e di lotta.

Articolo 26 Competenze finanziarie

- ¹ L'Ufficio direttivo decide autonomamente su tutte le spese.
- ² Se la somma delle decisioni di spese non previste nel bilancio rischia di superare i conti della federazione per un importo netto di 25.000 franchi, l'Ufficio direttivo informa immediatamente le organizzazioni affiliate e indica il finanziamento previsto. Almeno tre organizzazioni affiliate che rappresentino almeno il dieci per cento delle persone fisiche organizzate nell'ambito della FSP possono chiedere, entro 30 giorni, che la decisione di spesa superiore al limite di 25.000 franchi sia sottoposta all'Assemblea dei delegati.

V. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 Tribunale di arbitraggio

- ¹ Le contestazioni tra i vari organi della FSP o tra gli organi e le organizzazioni affiliate in merito all'applicazione dello statuto e dei regolamenti sono risolte in via definitiva da un tribunale arbitrale.
- ² Ogni parte nomina un arbitro, che insieme nominano un presidente. Se gli arbitri non riescono ad accordarsi su un presidente, il presidente del tribunale cantonale superiore presso la sede della FSP nominerà il presidente. Il tribunale di arbitraggio ha sede presso la sede della FSP.
- ³ La procedura è regolata dal concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato e, nella misura in cui non contiene disposizioni, dal codice di procedura civile della sede centrale della FSP.
- ⁴ In caso di controversia interpretativa, prevarrà il testo tedesco del presente statuto.

Articolo 28 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea dei delegati il 30 novembre 2024 a Olten. Sostituisce lo statuto della Federazione Svizzera di Pesca del 9 maggio 2009 a Sciaffusa ed entra in vigore immediatamente.